



CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Settore	Lavori Pubblici e Manutenzione Beni Pubblici

DETERMINAZIONE

N. <u>936</u> /Gen. del <u>17 OTT, 2013</u>	N. 331 del 16/10/2013
---	------------------------------

**Oggetto: Concessione relitto di terreno per ampliamento cappella gentilizia n. 188 nel civico cimitero di via Anxur e approvazione schema di contratto.
Rettifica determinazione n. 280 del 01/08/2013 n. 771/gen. del 06/08/2013**

L'anno **2013**, addi **quattordici** del mese di **ottobre**, alle ore **11,30** nel proprio ufficio

IL DIRIGENTE

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs 163/2006;

Visto il D.P.R. 207/2010;

Vista la disposizione sindacale prot. n. 25470/U del 24/05/2013, con cui si dispone l'assegnazione dell'incarico di Dirigente del Dipartimento Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio, al sottoscritto:

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n. 280 del 01/08/2013 n. 771/Gen. del 06/08/2013 è stato concesso ai Signori.: Sciscione Gianfranco, Del Duca Pasqualino, Del Duca Emilia, Putzu Francesco, De Duca Franco, Iannone Agostino e Del Duca Augusto, il relitto di terreno della superficie di mq. 3,82 adiacente la cappella identificata con il n. 188 originariamente intestata al de cuius Del Duca Giuseppe;
- Con la stessa determinazione è stato altresì approvato lo schema del contratto per la formalizzazione della concessione;
- Poiché occorre procedere alla rettifica della nuova intestazione e dello schema di contratto relativo indicando quale concessionario unico del relitto di terreno il solo Sig. Sciscione Gianfranco, escludendo tutti gli altri contestatari eredi, avendo gli stessi autorizzato il Sig. Sciscione Gianfranco a richiedere per se la concessione del relitto di terreno necessaria per l'ampliamento della cappella sopraindicata per la costruzione di loculi adiacente la costruzione esistente;

D E T E R M I N A

- **1)** di concedere per i motivi sopra riportati la concessione per la durata di 99 anni al sig. **Sciscione Gianfranco**, nato a Terracina il 25/04/1950 ed ivi residente in via Pantanelle snc – C. F. SCSGFR50D25L120H il relitto di terreno delle superficie di mq. 3,82 adiacente la cappelle gentilizia identificata con il n.188 - tav. n.3 “Concessioni a Privati” del vigente Piano Regolatore Cimiteriale;
- **2)** di approvare a tale effetto l'unito schema di contratto, che verrà perfezionato a cura del settore Contratti;
- **3)** di dare atto che la stipula dell'atto di concessione è a cura del Settore gare e Contratti ai sensi della deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 24/02/2012

DI DARE ATTO che il presente provvedimento:

- ha effetto immediato non comportando oneri a carico del bilancio e non va pertanto sottoposto al “visto” del Responsabile del servizio finanziario (art.55, quinto comma, della legge 142/90, sostituito dall'art.6, comma 11 della legge 127/97
- va comunicato, per conoscenza, alla Giunta Comunale tramite l'Ufficio Segreteria Generale;
- va annotata nel Registro delle Determinazioni, conservato presso il Dipartimento Affari Generali – Segreteria Generale;
- va pubblicata on-line per quindici giorni consecutivi

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Bruno Droghei)

Il Dirigente
(Dr. Ing. Armando Percoco)

Istruttore Amministrativo
Sig.ra Teresa Cannistraci

Terracina, 14/10/2013

CONCESSIONI CIMITERIALI Rep. n°.....

COMUNE DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

CONTRATTO DI CONCESSIONE DI SEPOLTURA PRIVATA

L'anno duemilatredici addi del mese di , presso gli uffici
del Comune di Terracina, nel Dipartimento Finanziario sito in Via Sarti con la
presente scrittura privata redatta in unico originale, oltre a due esemplari, uno
per l'Ufficio di registro ed uno per la controparte da far valere tra le parti
come avente forza di legge

Tra

- il **Comune di Terracina** c.f. 00246180590 **rappresentato** in questo atto
dalla **Dott.ssa Ada Nasti**, nata a Benevento (BN) il 04/07/1975, domiciliata
per la carica presso il Comune di Terracina, la quale, nella sua qualità di
Dirigente del Dipartimento Finanziario, in attuazione dell'art.107, secondo
comma, del D.L. n.267/2000, dichiara di agire in nome, conto e interesse
dell'Amministrazione che rappresenta;

- **Scissione Gianfranco** nato a Terracina il 25/04/1950 ed ivi residente in via
Pantanelle s.n.c. – **C.F. SCSGFR50D25L120H-;**

Premesso:

- che il Comune di Terracina, con Deliberazione di Giunta Comunale n.
591 del 30/12/2011 ha approvato il Tariffario delle concessioni e dei diritti
cimiteriali;

- che con determinazione dirigenziale n..... del.....Gen/.....

Del è stato concesso al sig. Scissione Gianfranco, come

sopra generalizzato il relitto di terreno della superficie di mq.3.82 adiacente la cappella gentilizia sita nel cimitero di via Anxur, individuata con il n° 188 originariamente intestata a Del Duca Giuseppe di cui il ricorrente ne è erede ed ora contitolare, edificata con regolare L. E. del 21/12/1953.

- che la tariffa di concessione per l'area richiesta è stata calcolata in € 4.167,20 in conformità al tariffario comunale approvato con deliberazione di G.C. n. 591 del 30/12/2011;

- che il signor Scissione Gianfranco per la concessione dell'area suddetta dimostra di aver effettuato il versamento della somma di € 4.167,20 oltre € 500,00 per diritti di segreteria mediante.....

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

1) La nominata Dott.ssa Ada Nasti, in nome, conto ed interesse del Comune di Terracina, concede in concessione per anni 99 (novantanove) al Sig. **Scissione Gianfranco** come sopra generalizzato che accetta, stipula il contratto, per il relitto di terreno adiacente la cappella sita nel Cimitero Comunale di via Anxur distinta con il n° 188 nella planimetria del Piano Regolato Cimiteriale - Tavola n.3.

2) Sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile dei patti e condizioni di cui appresso:

a) La presente concessione s'intende fatta ed accettata fra le parti ed operativa alle condizioni e modalità e sotto le prescrizioni risultanti dalle leggi, dai regolamenti, dai decreti sulla sanità pubblica e sui cimiteri, dall'apposito regolamento di polizia mortuaria ora in vigore e che le parti dichiarano di ben

conoscere ed accettare, nonché da tutte quelle altre disposizioni che potranno, dallo Stato o dal Comune, in seguito ed in proposito emanarsi.

b) La concessione non dà diritto di proprietà ma soltanto quello di sepoltura delle salme di famiglia, restando vietato il trasferimento a terzi, sia per vendita che per donazione.

c) Il concessionario dovrà richiedere il permesso a costruire al competente ufficio, entro tre mesi dalla data del presente atto. I lavori dovranno terminare una volta avuta l'autorizzazione a costruire entro dodici mesi, salvo cause di forza maggiore da dimostrare, sotto pena di decadenza della concessione, con la perdita della relativa tassa e di ogni altro diritto pagati.

c) In caso di decesso del concessionario della sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 57 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nel richiamato art. 57, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuando nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla

concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

d) Le spese occorrenti per l'ampliamento e la manutenzione della cappella e di quant'altro forma oggetto della presente concessione rimarranno ad esclusivo carico dei Concessionari o dei suoi eredi, a cui si sostituirà d'ufficio il Comune, con diritto di piena rivalsa e rimborso quando, chiamati anche verbalmente i concessionari ed eredi a provvedere alla suddetta manutenzione ed al restauro, avessero a rifiutarsi o, comunque, non provvedessero.

e) E' anche a carico del Concessionario o dei loro aventi causa la manutenzione e la pulizia dell'area circostante la costruzione.

f) La concessione dell'area è fatta per la durata d'anni 99 (novantanove) decorrenti dalla data del presente contratto, salvo rinnovo.

g) Al termine della concessione, eventualmente prorogata come sopra, l'area tornerà alla libera disponibilità del Comune, con quanto sulla stessa insiste.

h) L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità verso il concessionario, per distruzione in tutto o in parte di quanto sopra vi insista, per qualunque causa fortuita o di forza maggiore.

13) Le spese di registrazione del presente contratto e conseguenti saranno ad esclusivo carico del concessionario.

Per il Comune **Dott.ssa Ada Nasti**

Sig. Sciscione Gianfranco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica , su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 17 OTT. 2013 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69.

Terracina, 17 OTT. 2013

Il Delegato
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Sig. Raimondo Pannozzo

LA SEGRETERIA GENERALE